

VERBALE DI ACCORDO

In data 12 giugno 2019 presso la sede Fisascat Cisl Nazionale, sita a Roma in via dei Mille n. 56, si sono incontrati:

Pellegrini S.p.A. - rappresentata dai Sig.ri Vincenzo Di Marco e Andrea Garzone;

Filcams Cgil Nazionale – rappresentata dal Sig. Giovanni Dalò;

Fisascat Cisl Nazionale – rappresentata dal Sig. Marco Demurtas;

Uiltucs Uil Nazionale – rappresentata dal Sig. Gabriele Fiorino;

Ultrasporti Nazionale – rappresentata dalla Sig.ra Lucia Silvestri che delega il sig. Giovanni Dalò;

Premesso che:

- A. La Pellegrini S.p.A. (d'ora in poi definita "Società"), con sede legale a Milano in via Lorenteggio n. 255, con un organico totale di n. 6.859 dipendenti, di cui n. 4.934 sono addetti al settore "Ristorazione", n. 1.903 al settore "Pulizie-Servizi integrati" e n. 22 al settore "Socio – Assistenziale". Tali dipendenti sono dislocati in circa 730 appalti distribuiti su tutto il territorio nazionale;
- B. La Società, con comunicazione del 31 maggio 2019 ha avviato una **procedura di licenziamento collettivo, ex lege 223/91**, dichiarando un **esubero complessivo** di n. **277** lavoratori, più precisamente n. **191** lavoratori per il settore "**Ristorazione**" e n. **86** lavoratori per il settore "**Pulizie-Servizi integrati**";

Tutto ciò premesso le parti raggiungono il seguente accordo

- I. La Pellegrini in tale sede ha rappresentato alle OO.SS. in indirizzo le motivazioni che sono alla base dell'avvio di una procedura di licenziamento collettivo, *ex lege* 223/91, già ampiamente descritte nella comunicazione del 31 maggio 2019. A seguito del confronto l'Azienda dichiara che l'esubero complessivo è pari n. 277 lavoratori di cui 191 nel settore "Ristorazione" e 86 nel settore "Pulizie".
- II. Su richiesta delle OO.SS. le parti concordano e stabiliscono - ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata Legge n. 223/91 - che, al fine di mitigare le conseguenze sul piano sociale del piano di riduzione di personale in parola, la procedura di riduzione del personale avviata dall'Azienda il 31 maggio 2019, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, si attui attraverso l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e funzionali dell'azienda.
- III. Le OO.SS., in modo unitario, richiedono alla Società di corrispondere, ai lavoratori che sottoscriveranno un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro con il criterio della mancata opposizione, di erogare un incentivo pari al 30%/40% della differenza intercorrente tra l'indennità NASpI netta complessiva, che verrà percepita dal lavoratore a seguito della sottoscrizione dell'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro e la somma delle retribuzioni nette medie degli ultimi 6 mesi relative al medesimo periodo in cui il lavoratore percepirà l'indennità NASpI;
- IV. La Pellegrini, in accoglimento delle richieste avanzate dalle OO.SS., si rende disponibile a corrispondere un incentivo all'esodo a tutti i lavoratori che aderiranno al licenziamento oggetto


dell'accordo su richiamato secondo le specifiche condivise con le OO.SS. di cui ai punti che seguono:


1. Per la sottoscrizione di accordi, indipendentemente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, entro il 30/11/2019 con il criterio della mancata opposizione: verrà corrisposto il 40% della differenza intercorrente tra l'indennità NASpI netta complessiva, che verrà percepita dal lavoratore a seguito della sottoscrizione dell'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro, e la somma delle retribuzioni nette medie degli ultimi 6 mesi relative al medesimo periodo in cui il lavoratore percepirà l'indennità NASpI;
 2. Per la sottoscrizione di accordi, indipendentemente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, entro il 30/04/2020 con il criterio della mancata opposizione: verrà corrisposto il 30% della differenza intercorrente tra l'indennità NASpI netta complessiva, che verrà percepita dal lavoratore a seguito della sottoscrizione dell'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro, e la somma delle retribuzioni nette medie degli ultimi 6 mesi relative al medesimo periodo in cui il lavoratore percepirà l'indennità NASpI.
- V. Le OO.SS. richiedono che prima di procedere con i lavoratori alla sottoscrizione degli accordi di risoluzione del rapporto di lavoro, vengano coinvolte anche le OO.SS. territorialmente competenti e, comunque, che il verbale di risoluzione del rapporto di lavoro venga sottoscritto presso le sedi sindacali;
- VI. La Parti concordano, tenuto conto della complessità e dell'articolazione dell'Azienda che è dislocata in numerose provincie/regioni e della conseguente necessità di riprogrammare l'organizzazione del lavoro nelle unità operative coinvolte, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 legge 223/91, che la procedura possa avrà termine alla data del 30/04/2020.


Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto esperimento della procedura prevista dall'Art. 4 L.223/91 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 4, Legge 223/91.


LCS


Pellegrini S.p.A.


p.la Filcams CGIL Nazionale


p.la Fisascat CISL Nazionale


p.la Uiltucs Uil Nazionale


p.la Uiltrasporti Nazionale